REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/69 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1969

relativo all'asta permanente per latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 804/68, per i quantitativi di latte scremato in polvere che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato o in polvere (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 749/69 (3), dà la possibilità, per il latte scremato in polvere immagazzinato che è trasformato in alimenti composti per i suini o il pollame, di prevedere un prezzo di vendita diverso da quello risultante dal precedente paragrafo dell'articolo sopracitato ; che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68 stabilisce che la vendita ha luogo soprattutto sotto forma di aggiudicazioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo alle disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (4), stabilisce che negli Stati membri, che dispongono di scorte di latte scremato in polvere, siano indette aste permanenti per lo smaltimento di latte scremato in polvere immagazzinato anteriormente al 1° aprile 1969 e destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame ;

considerando che, viste le scorte esistenti di latte scremato in polvere e le limitate possibilità di vendita, è opportuno indire un'asta conformemente al regolamento (CEE) n. 1285/69 e definire meglio il quantitativo che forma oggetto dell'asta, nonché la durata della medesima ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1285/69 prevede l'asta permanente soltanto per il latte scremato in polvere oggetto di misure d'intervento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che esistono tuttavia, nella Comunità, giacenze di latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE della Commissione (6) ; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1099/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle disposizioni transitorie applicabili ad alcune misure nazionali d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), prevede che la reimmissione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari che si trovano in possesso degli organismi d'intervento a seguito di acquisti effettuati a titolo dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE abbia luogo dopo la determinazione, caso per caso, delle condizioni di vendita ; che conviene rendere possibile ugualmente la vendita di tale latte scremato in polvere alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1285/69 ;

considerando che è opportuno, tuttavia, per semplificare le procedure amministrative dell'asta, rinunciare ad indire aste separate secondo l'utilizzazione e prescrivere misure opportune volte a garantire la parità di trattamento degli offerenti, in particolare per quanto si riferisce all'aggiudicazione ;

considerando che la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1285/69 deve essere fissata ad un livello che consenta di garantire l'osservanza dell'obbligo di trasformare il latte scremato in polvere in alimenti composti ai sensi del suddetto regolamento ;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 1.
(4) Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(6) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 12.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente regolamento, è indetta un'asta permanente per il latte scremato in polvere secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69.

2. L'asta permanente riguarda :

a) il latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese ed acquistato anteriormente al 1° aprile 1969 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

b) il latte scremato in polvere in possesso dell'organismo d'intervento francese ed acquistato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE.

3. Rimangono impregiudicate altre disposizioni che prevedono la vendita di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1285/69, è indetta l'asta permanente, senza distinzione dell'utilizzazione del latte scremato in polvere messo in vendita.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1285/69, gli avvisi d'asta vengono fatti senza distinzione dell'utilizzazione.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1285/69, le aste particolari sono indette senza distinzione dell'utilizzazione. Rimangono impregiudicate le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 3

1. Per quanto concerne la prima asta particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade lunedì 14 luglio 1969, alle ore 12.

2. Per quanto concerne le successive aste particolari, il termine per la presentazione delle offerte scade ogni settimana il lunedì, alle ore 12.

3. Se lunedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale, olle ore 12, successivo al lunedì.

Articolo 4

L'ultimo termine per la presentazione delle offerte per un'asta particolare scade l'ultimo lunedì che precede la campagna lattiero-casearia 1969/1970.

Articolo 5

Per l'aggiudicazione sono valide le seguenti disposizioni, in deroga all'articolo 12, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CEE) n. 1285/69 :

1. L'offerta viene respinta se il prezzo previsto nell'offerta è inferiore al prezzo minimo valido per l'asta particolare e l'utilizzazione di cui trattasi.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è considerato aggiudicatario l'offerente per il quale la differenza tra il prezzo indicato nell'offerta e il prezzo minimo valido per l'utilizzazione di cui trattasi ammonta all'importo maggiore.

   Se il quantitativo disponibile di latte scremato in polvere non è esaurito in seguito all'accettazione di tale offerta, è aggiudicatario quello tra gli altri offerenti per il quale la differenza di cui al precedente comma ammonta al livello immediatamente inferiore.

3. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superata la quantità ancora disponibile di latte scremato in polvere, l'offerente in questione è considerato aggiudicatario solo per detta quantità.

4. Qualora con l'accettazione di più offerte che

   a) sono state presentate per la stessa utilizzazione allo stesso prezzo,
   oppure

   b) sono state presentate per varie utilizzazioni e per le quali la differenza di cui al paragrafo 2 ammonta allo stesso livello,

   venga superata la quantità ancora disponibile di latte scremato in polvere, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Articolo 6

La cauzione di trasformazione prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1285/69 è fissata a 34 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY